



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 187 LEGISLATURA N. IX

DE/ML/TEA Oggetto: Piano di Tutela delle Acque (Deliberazione 0 NC Amministrativa dell'Assemblea Legislativa Regionale n. 145 del 26/01/2010), Norme Tecniche di Attuazione, Prot. Seqr. art. 73: modifica ed integrazione delle medesime NTA 1081

Martedì 9 luglio 2013, nella sede della Regione Marche, ad Ancona in Via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata.

Sono presenti:

- GIAN MARIO SPACCA Presidente
- ANTONIO CANZIAN Vicepresidente
- SARA GIANNINI Assessore
- PAOLA GIORGI Assessore
- MAURA MALASPINA Assessore
- ALMERINO MEZZOLANI Assessore

Sono assenti:

- MARCO LUCHETTI Assessore
- PIETRO MARCOLINI Assessore
- LUIGI VIVENTI Assessore

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Gian Mario Spacca. Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Elisa Moroni. Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Maura Malaspina. La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa:
- alla P.O. di spesa:
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il

prot. n.

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Piano di Tutela delle Acque (Deliberazione Amministrativa dell'Assemblea Legislativa Regionale n° 145 del 26/01/2010), Norme Tecniche di Attuazione, art. 73: modifica ed integrazione delle medesime NTA.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla PF Tutela delle Risorse Ambientali del Servizio Territorio e Ambiente, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Territorio e Ambiente che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

1. di apportare alle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano di Tutela delle Acque (PTA) - sezione D della Deliberazione Amministrativa dell'Assemblea Legislativa delle Marche n. 145/2010 - ai sensi dell'art. 73 delle medesime NTA, le modifiche e le integrazioni contenute nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Elsa Moroni)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

(Gian Mario Spacca)



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

1. Normativa.

- Direttiva 271/91/CEE, recante "Direttiva del Consiglio concernente il trattamento delle acque reflue urbane";
- Direttiva 2000/60/CE, recante "Direttiva quadro per l'azione comunitaria in materia di acque";
- Direttiva 2008/105/CE relativa a "standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE;
- Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" Parte terza;
- Decreto del Ministero dell'Ambiente 17 luglio 2009;
- Legge regionale 28 dicembre 2011, n. 30 "Disposizioni in materia di risorse idriche e di servizio idrico integrato";
- Deliberazione Amm.va dell'Assemblea Legislativa Regionale n° 145 del 26/01/2010 di approvazione del "Piano di Tutela delle Acque" (PTA) – Sez. D (Norme Tecniche di Attuazione): art. 5, comma 3.
- D.G.R. n. 566 del 14 aprile 2008 "Attuazione direttiva 91/271/CEE e D.Lgs. 152/2006: individuazione agglomerati urbani con almeno 2.000 abitanti equivalenti";

2. Motivazione.

Il Piano di Tutela delle Acque della Regione Marche (PTA) è stato approvato con Deliberazione Amministrativa dell'Assemblea Legislativa n. 145 del 26 gennaio 2010 (S.O. n. 1/2010 al BUR n. 20 del 26 febbraio 2010) a seguito di un lungo percorso di partecipazione e di consultazione pubblica, protrattosi per tutto l'anno 2008, e dei lavori di un tavolo tecnico di confronto, istituito dalla IV Commissione Consiliare, che ha operato per tutto l'anno 2009.

Tale percorso di confronto e di approfondimento è stato reso necessario dal fatto che le Norme Tecniche d'Attuazione del PTA costituiscono lo strumento indispensabile per contemperare l'esigenza primaria di assicurare, mediante la tutela dell'intero sistema idrico regionale (sia superficiale che sotterraneo), il raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dalle direttive comunitarie e dalle norme nazionali e regionali vigenti, con l'esigenza altrettanto primaria di rendere concretamente applicabili le medesime disposizioni, agevolando l'insieme dei soggetti a ciò chiamati, siano essi soggetti pubblici o soggetti privati, nell'assunzione in tempi brevi e a costi sostenibili delle iniziative e delle azioni previste dal Piano.

La complessità della materia e la consapevolezza della possibile insorgenza di criticità operative tali da rendere necessarie od opportune successive modificazioni della norma, man mano che i singoli problemi avessero raggiunto un grado di approfondimento tale da consentire il miglior punto di equilibrio fra differenti esigenze, soprattutto tra quelle del settore produttivo e quelle della tutela ambientale, ha indotto a prevedere espressamente la possibilità di apportare modifiche e integrazioni alle Norme Tecniche di Attuazione del medesimo, mediante appositi atti della Giunta regionale; tale competenza è indicata all'art. 73 delle NTA "Modificazioni e integrazioni delle presenti NTA".

2.1. Modifiche all'art. 30.

E' importante specificare che non possono essere concesse deroghe per alcune sostanze della lista di priorità che possono compromettere gli obiettivi di qualità corpi idrici superficiali e sotterranei, considerando che l'impatto ambientale di tali sostanze può avvenire attraverso le reti fognarie provviste di scolmatori e troppo pieno, ma prive di sistemi adeguati a trattenerne le acque di prima pioggia scolmate.

Pertanto al comma 7 dell'art. 30 è aggiunto il seguente periodo: "In ogni caso non possono essere derogati i limiti di emissione in pubblica fognatura delle sostanze indicate sotto i numeri 2, 4, 5, 7, 11, 14, 15, 16 e 17 della Tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006".



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il comma 15 dell'art. 30 viene riformulato per maggiore chiarezza ed è sostituito dal seguente:

"15. Per le attività produttive che si trovano nella condizione di cui al comma 9 è ammesso il recapito nella pubblica fognatura non servita da impianto di depurazione finale idoneo a trattare una particolare tipologia di parametri di acque reflue industriali, previa autorizzazione come scarico industriale nel rispetto dei limiti dello scarico in acque superficiali, senza che allo scarico dell'impianto finale si applichino i valori limite di emissione dei parametri della tabella 3 dell'Allegato 5 del D. Lgs. 152/2006 riconducibili agli scarichi delle suddette attività produttive, per quei parametri che l'impianto non è idoneo a trattare."

2.2. Modifiche all'art. 31.

Si ritiene opportuno ampliare l'elenco delle sostanze per le quali l'autorizzazione può concedere limiti meno restrittivi, sulla base di studi di rischio.

E' stata richiesta da un gestore del Servizio Idrico Integrato, la possibilità di deroga dei valori limite di emissione in pubblica fognatura anche per il parametro Fenoli e suoi composti di origine naturale; data la tossicità di alcuni composti del fenolo, soprattutto quelli di sintesi, come indicato nella nota (3) della tabella 5 dell'allegato 5 della parte terza del D. Lgs. 152/2006, valutata l'inderogabilità del valore limite nei corpi idrici superficiali, si può prevedere una deroga limitata al 120% del valore limite.

Pertanto nel Comma 2 lett. b) dell'art. 31 delle NTA del PTA dopo le parole *"Tensioattivi biodegradabili,"* sono aggiunte le parole *"Alluminio, Ferro, Solfiti, Fosforo totale, Grassi ed olii animali e vegetali, Idrocarburi totali, Solfuri, Fenoli e suoi composti di origine naturale,"*

Si ritiene peraltro opportuno stabilire tetti per le sostanze i cui limiti sono derogabili, differenziati secondo il potenziale inquinante delle sostanze, allo scopo di impedire deroghe indiscriminate.

Pertanto al termine della lettera b) del Comma 2 dell'art. 31 delle NTA del PTA dopo le parole *"a valle degli scarichi industriali."* è aggiunto il seguente periodo: *"Per i parametri Solidi speciali totali (solidi sospesi), BOD5 (come O₂), COD (come O₂), Ferro, Solfiti, Solfati, Cloruri, Tensioattivi totali solo per la quota di Tensioattivi biodegradabili, Grassi ed olii animali e vegetali, il valore di emissione meno restrittivo non deve comunque superare il 200% del limite di emissione in pubblica fognatura stabilito nella Tabella 3 dell'allegato 5 della parte terza del D. Lgs. 152/2006; per i parametri Azoto totale (come Azoto ammoniacale, Azoto nitroso, Azoto nitrico), Boro (B), Alluminio, Fosforo totale, il valore di emissione meno restrittivo non deve comunque superare il 150% del limite di emissione in pubblica fognatura stabilito nella Tabella 3 dell'allegato 5 della parte terza del D. Lgs. 152/2006; per i parametri Idrocarburi totali, Solfuri, Fenoli e suoi composti di origine naturale, il valore di emissione meno restrittivo non deve comunque superare il 120% del limite di emissione in pubblica fognatura stabilito nella Tabella 3 dell'allegato 5 della parte terza del D. Lgs. 152/2006."*

2.4. Modifiche all'art. 49.

La norma vigente proibisce che trattino rifiuti liquidi i depuratori che dispongono di una sola linea di trattamento acque; tuttavia si ritiene opportuno che possano farlo i soli depuratori esistenti con una sola linea, purché adeguatamente strutturati e condotti, e ciò affinché tutto il territorio possa coprire le esigenze di trattamento dei rifiuti liquidi compatibili con il processo depurativo degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane.

Alla lettera e) del comma 3 dopo le parole *"comma 2."* è aggiunto il seguente periodo: *"In alternativa, per i soli impianti esistenti, se è presente una sola linea di trattamento acque, l'impianto deve essere strutturato e deve poter essere condotto in modo tale da garantire che le sostanze contenute nei rifiuti non inficino l'efficacia di alcuno dei trattamenti dell'impianto; ciò deve essere dimostrato nella documentazione progettuale, illustrante anche la gestione dei processi depurativi, presentata ai fini delle autorizzazioni allo scarico e al trattamento dei rifiuti."*



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

3. Esito dell'istruttoria

Per quanto riportato nel documento istruttorio si propone:

1. di apportare alle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano di Tutela delle Acque (PTA) - sezione D della Deliberazione Amministrativa dell'Assemblea Legislativa delle Marche n. 145/2010 - ai sensi dell'art. 73 delle medesime NTA, le modifiche e le integrazioni contenute nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Dal presente provvedimento non deriva ne' può derivare impegno di spesa a carico della Regione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Luigi Bolognini)

VISTO
IL DIRIGENTE DELLA P.F.
TUTELA DELLE RISORSE AMBIENTALI
(Guido Muzzi)

PARERE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO TERRITORIO E AMBIENTE

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale.

Si attesta inoltre che dal presente atto non deriva ne' può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Antonio Minetti)

La presente deliberazione si compone di n. 11 pagine, di cui n. 6 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Elisa Moroni)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

no restrittivo non deve comunque superare il 120% del limite di emissione in pubblica fognatura stabilito nella Tabella 3 dell'allegato 5 della parte terza del D. Lgs. 152/2006."

MODIFICHE ALL'ART. 49

Alla lettera e) del comma 3 dopo le parole "comma 2." è aggiunto il seguente periodo: *"In alternativa, per i soli impianti esistenti, se è presente una sola linea, l'impianto deve essere strutturato e deve poter essere condotto in modo tale da garantire che le sostanze contenute nei rifiuti non inficino l'efficacia di alcuno dei trattamenti dell'impianto; ciò deve essere dimostrato nella documentazione progettuale, illustrante anche la gestione dei processi depurativi, presentata ai fini delle autorizzazioni allo scarico e al trattamento dei rifiuti."*



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

2. Quadro sinottico del testo vigente, della modifica e del testo modificato.

NTA del PTA art. 30 comma 7 testo vigente	NTA del PTA art. 30 comma 7 modifica	NTA del PTA art. 30 comma 7 testo modificato
<p>Nelle reti fognarie prive di scolmatori (sfioratori) di piena e di qualsiasi altro punto di emissione in corpo idrico superficiale o nel suolo, adducenti ad un impianto di trattamento di acque reflue urbane di potenzialità di almeno 2.000 AE, possono essere immessi reflui industriali con valori limite di emissione superiori a quelli previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte Terza del d.lgs. 152/2006, nel rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni regolamentari adottate dall'Autorità d'Ambito competente, in relazione alle caratteristiche dell'impianto di depurazione. I parametri che possono avere limite d'emissione meno restrittivi sono stabiliti con apposito provvedimento dalla Giunta regionale. Nelle more del provvedimento regionale devono essere rispettati i valori limite di emissione indicati dalla tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte Terza del d.lgs. 152/2006, oppure, fino alla prima scadenza, quelli stabiliti nelle autorizzazioni vigenti.</p>	<p>Al comma 7 dell'art. 30 è aggiunto il seguente periodo: <i>"In ogni caso non possono essere derogati i limiti di emissione in pubblica fognatura delle sostanze indicate sotto i numeri 2, 4, 5, 7, 11, 14, 15, 16 e 17 della Tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006."</i></p>	<p>Nelle reti fognarie prive di scolmatori (sfioratori) di piena e di qualsiasi altro punto di emissione in corpo idrico superficiale o nel suolo, adducenti ad un impianto di trattamento di acque reflue urbane di potenzialità di almeno 2.000 AE, possono essere immessi reflui industriali con valori limite di emissione superiori a quelli previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte Terza del d.lgs. 152/2006, nel rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni regolamentari adottate dall'Autorità d'Ambito competente, in relazione alle caratteristiche dell'impianto di depurazione. I parametri che possono avere limite d'emissione meno restrittivi sono stabiliti con apposito provvedimento dalla Giunta regionale. Nelle more del provvedimento regionale devono essere rispettati i valori limite di emissione indicati dalla tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte Terza del d.lgs. 152/2006, oppure, fino alla prima scadenza, quelli stabiliti nelle autorizzazioni vigenti. <i>In ogni caso non possono essere derogati i limiti di emissione in pubblica fognatura delle sostanze indicate sotto i numeri 2, 4, 5, 7, 11, 14, 15, 16 e 17 della Tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006.</i></p>
NTA del PTA art. 30 comma 15 testo vigente	NTA del PTA art. 30 comma 15 modifica	NTA del PTA art. 30 comma 15 testo modificato
<p>Per le attività produttive che si trovano nelle condizioni di cui al comma 9 è ammesso il recapito nella pubblica fognatura servita da idoneo impianto di depurazione finale, previa autorizzazione, come scarico industriale, nel rispetto dei limiti per lo scarico in acque superficiali senza che per</p>	<p>Il comma 15 dell'art. 30 è sostituito dal seguente: <i>"15. Per le attività produttive che si trovano nella condizione di cui al comma 9 è ammesso il recapito nella pubblica fognatura non ser-</i></p>	<p>Per le attività produttive che si trovano nelle condizioni di cui al comma 9 è ammesso il recapito nella pubblica fognatura servita da idoneo impianto di depurazione finale, previa autorizzazione, come scarico industriale, nel rispetto dei limiti per lo scarico in acque superficiali senza che per</p>



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

l'impianto finale si applichino i valori limite dei parametri della tabella 3 dell'Allegato 5 del d.lgs. 152/2006 riconducibili allo scarico in questione.

vita da impianto di depurazione finale idoneo a trattare una particolare tipologia di parametri di acque reflue industriali, previa autorizzazione come scarico industriale nel rispetto dei limiti dello scarico in acque superficiali, senza che allo scarico dell'impianto finale si applichino i valori limite di emissione dei parametri della tabella 3 dell'Allegato 5 del D. Lgs. 152/2006 riconducibili agli scarichi delle suddette attività produttive, per quei parametri che l'impianto non è idoneo a trattare."

l'impianto finale si applichino i valori limite dei parametri della tabella 3 dell'Allegato 5 del d.lgs. 152/2006 riconducibili allo scarico in questione.

Per le attività produttive che si trovano nella condizione di cui al comma 9 è ammesso il recapito nella pubblica fognatura non servita da impianto di depurazione finale idoneo a trattare una particolare tipologia di parametri di acque reflue industriali, previa autorizzazione come scarico industriale nel rispetto dei limiti dello scarico in acque superficiali, senza che allo scarico dell'impianto finale si applichino i valori limite di emissione dei parametri della tabella 3 dell'Allegato 5 del D. Lgs. 152/2006 riconducibili agli scarichi delle suddette attività produttive, per quei parametri che l'impianto non è idoneo a trattare.

**NTA del PTA
art. 31 comma 2 lett. b)**

**NTA del PTA
art. 31 comma 2 lett. b)**

**NTA del PTA
art. 31 comma 2 lett. b)**

testo vigente

modifica

testo modificato

b) per quanto riguarda gli altri parametri, nel rispetto dei limiti di emissione in pubblica fognatura della Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006. Tuttavia per i seguenti parametri: Solidi speciali totali (solidi sospesi), BOD5 (come O2), COD (come O2), Cloruri, Azoto totale (come azoto ammoniacale, azoto nitroso, azoto nitrico), Solfati, Boro (B), Tensioattivi totali solo per la quota di Tensioattivi biodegradabili, nell'autorizzazione possono essere stabiliti valori limite di emissione meno restrittivi, sulla base di studi di rischio, da fornire a cura ed onere del richiedente l'autorizzazione, che tengano conto della situazione della fognatura, di previsioni pluviometriche, di punte di immissioni, delle caratteristiche qualitative, quantitative e temporali degli scarichi industriali, inclusi i flussi di massa, della si-

Nel Comma 2 lett b) dell'art. 31 delle NTA del PTA dopo le parole "*Tensioattivi biodegradabili,*" sono aggiunte le parole "*Alluminio, Ferro, Solfiti, Fosforo totale, Grassi ed olii animali e vegetali, Idrocarburi totali, Solfuri, Fenoli e suoi composti di origine naturale,*"

Al termine della lettera b) del Comma 2 dell'art. 31 delle NTA del PTA dopo le parole "*a valle degli scarichi industriali.*" e prima delle parole "*Resta comunque fermo quanto stabilito nell'art. 45, comma 8, e nell'art. 46, comma 7.*" è aggiunto il se-

b) per quanto riguarda gli altri parametri, nel rispetto dei limiti di emissione in pubblica fognatura della Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006. Tuttavia per i seguenti parametri: Solidi speciali totali (solidi sospesi), BOD5 (come O2), COD (come O2), Cloruri, Azoto totale (come azoto ammoniacale, azoto nitroso, azoto nitrico), Solfati, Boro (B), Tensioattivi totali solo per la quota di Tensioattivi biodegradabili, **Alluminio, Ferro, Solfiti, Fosforo totale, Grassi ed olii animali e vegetali, Idrocarburi totali, Solfuri, Fenoli e suoi composti di origine naturale,** nell'autorizzazione possono essere stabiliti valori limite di emissione meno restrittivi, sulla base di studi di rischio, da fornire a cura ed onere del richiedente l'autorizzazione, che tengano conto della situazione della fognatura,



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Delibera
997

tuazione ambientale circostante e dei corpi idrici superficiali e sotterranei potenzialmente recettori, prevedendo anche l'ipotesi della occlusione totale o comunque della totale incapacità idraulica della fognatura a valle degli scarichi industriali.

Resta comunque fermo quanto stabilito nell'art. 45, comma 8, e nell'art. 46, comma 7.

guente periodo: *"Per i parametri Solidi speciali totali (solidi sospesi), BOD5 (come O2), COD (come O2), Ferro, Solfiti, Solfati, Cloruri, Tensioattivi totali solo per la quota di Tensioattivi biodegradabili, Grassi ed olii animali e vegetali, il valore di emissione meno restrittivo non deve comunque superare il 200% del limite di emissione in pubblica fognatura stabilito nella Tabella 3 dell'allegato 5 della parte terza del D. Lgs. 152/2006; per i parametri Azoto totale (come Azoto ammoniacale, Azoto nitroso, Azoto nitrico), Boro (B), Alluminio, Fosforo totale, il valore di emissione meno restrittivo non deve comunque superare il 150% del limite di emissione in pubblica fognatura stabilito nella Tabella 3 dell'allegato 5 della parte terza del D. Lgs. 152/2006; per i parametri Idrocarburi totali, Solfuri, Fenoli e suoi composti di origine naturale, il valore di emissione meno restrittivo non deve comunque superare il 120% del limite di emissione in pubblica fognatura stabilito nella Tabella 3 dell'allegato 5 della parte terza del D. Lgs. 152/2006."*

di previsioni pluviometriche, di punte di immissioni, delle caratteristiche qualitative, quantitative e temporali degli scarichi industriali, inclusi i flussi di massa, della situazione ambientale circostante e dei corpi idrici superficiali e sotterranei potenzialmente recettori, prevedendo anche l'ipotesi della occlusione totale o comunque della totale incapacità idraulica della fognatura a valle degli scarichi industriali. *Per i parametri Solidi speciali totali (solidi sospesi), BOD5 (come O2), COD (come O2), Ferro, Solfiti, Solfati, Cloruri, Tensioattivi totali solo per la quota di Tensioattivi biodegradabili, Grassi ed olii animali e vegetali, il valore di emissione meno restrittivo non deve comunque superare il 200% del limite di emissione in pubblica fognatura stabilito nella Tabella 3 dell'allegato 5 della parte terza del D. Lgs. 152/2006; per i parametri Azoto totale (come Azoto ammoniacale, Azoto nitroso, Azoto nitrico), Boro (B), Alluminio, Fosforo totale, il valore di emissione meno restrittivo non deve comunque superare il 150% del limite di emissione in pubblica fognatura stabilito nella Tabella 3 dell'allegato 5 della parte terza del D. Lgs. 152/2006; per i parametri Idrocarburi totali, Solfuri, Fenoli e suoi composti di origine naturale, il valore di emissione meno restrittivo non deve comunque superare il 120% del limite di emissione in pubblica fognatura stabilito nella Tabella 3 dell'allegato 5 della parte terza del D. Lgs. 152/2006.* Resta comunque fermo quanto stabilito nell'art. 45, comma 8, e nell'art. 46, comma 7.

**NTA del PTA
art. 49 comma 3
testo vigente**

**NTA del PTA
art. 49 comma 3
modifica**

**NTA del PTA
art. 49 comma 3
testo modificato**

3. Gli impianti di depurazione di acque reflue urbane presso i quali può essere effettuato il trattamento di rifiuti liquidi, devono rispetta-

Alla lettera e) del comma 3 dopo le parole "comma 2." è aggiunto il seguente perio-

3. Gli impianti di depurazione di acque reflue urbane presso i quali può essere effettuato il trattamento di rifiuti liquidi, devono rispetta-

fz



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Delibera
997

re i seguenti requisiti:

- a) capacità organica di progetto di almeno 10.000 AE;
- b) esistenza di una residua capacità di rimozione (saldo positivo della differenza tra la capacità organica di progetto ed il carico servito o, se maggiore, di quello effettivamente trattato);
- c) che non venga utilizzata, per trattare i rifiuti liquidi, parte della COP necessaria per il trattamento dei reflui urbani dell'agglomerato o degli agglomerati serviti da quel depuratore, considerata anche la situazione degli altri depuratori al servizio dei medesimi agglomerati;
- d) utilizzo della migliore tecnologia disponibile per la rimozione degli inquinanti ed in particolare delle sostanze prioritarie, pericolose prioritarie e delle altre sostanze di cui alla Tabella 1/B dell'All. 1 del D MATTM 14 aprile 2009, n. 56;
- e) avere almeno due linee di trattamento, salvo che i rifiuti liquidi non abbiano le caratteristiche di cui all'art. 31, comma 2.

do: *"In alternativa, per i soli impianti esistenti, se è presente una sola linea, l'impianto deve essere strutturato e deve poter essere condotto in modo tale da garantire che le sostanze contenute nei rifiuti non inficino l'efficacia di alcuno dei trattamenti dell'impianto; ciò deve essere dimostrato nella documentazione progettuale, illustrante anche la gestione dei processi depurativi, presentata ai fini delle autorizzazioni allo scarico e al trattamento dei rifiuti."*

re i seguenti requisiti:

- a) capacità organica di progetto di almeno 10.000 AE;
- b) esistenza di una residua capacità di rimozione (saldo positivo della differenza tra la capacità organica di progetto ed il carico servito o, se maggiore, di quello effettivamente trattato);
- c) che non venga utilizzata, per trattare i rifiuti liquidi, parte della COP necessaria per il trattamento dei reflui urbani dell'agglomerato o degli agglomerati serviti da quel depuratore, considerata anche la situazione degli altri depuratori al servizio dei medesimi agglomerati;
- d) utilizzo della migliore tecnologia disponibile per la rimozione degli inquinanti ed in particolare delle sostanze prioritarie, pericolose prioritarie e delle altre sostanze di cui alla Tabella 1/B dell'All. 1 del D MATTM 14 aprile 2009, n. 56;
- e) avere almeno due linee di trattamento, salvo che i rifiuti liquidi non abbiano le caratteristiche di cui all'art. 31, comma 2. ***In alternativa, per i soli impianti esistenti, se è presente una sola linea, l'impianto deve essere strutturato e deve poter essere condotto in modo tale da garantire che le sostanze contenute nei rifiuti non inficino l'efficacia di alcuno dei trattamenti dell'impianto; ciò deve essere dimostrato nella documentazione progettuale, illustrante anche la gestione dei processi depurativi, presentata ai fini delle autorizzazioni allo scarico e al trattamento dei rifiuti.***